



Sommario

SPECIALE IVA 2014	2
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA PRESENTAZIONE 28.02.2014.....	3
DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2014 ANNUALITÀ 2013	5
VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.	11
PERIODICITA' INTRA.....	11
ALLEGATI.....	13

**SPECIALE IVA 2014**

Con riferimento alla Comunicazione e Dichiarazione I.V.A. annuale 2014 periodo d'imposta 2013, riepiloghiamo di seguito la documentazione necessaria all'espletamento di tali adempimenti. Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del ns. Studio, **è indispensabile ed urgente** fornirci quanto di seguito richiesto **entro e non oltre il prossimo 03 febbraio 2014**, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Ricordiamo che a partire dal 01.04.2012 le regole per la compensazione "esterna" del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €. 5.000,00 annui sono le seguenti:

PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA

E' stato introdotto innanzitutto l'**obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in via preventiva** (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) **o l'istanza** (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) prima di procedere all'effettuazione delle compensazioni "esterne" **per un importo superiore a €.5.000,00 annui.**

In particolare **la compensazione a mezzo modello F24 potrà avvenire esclusivamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza suddetta.**

► ATTENZIONE

Si ricorda che, per le compensazioni del credito mediante F24 con altri tributi o contributi, se di importo superiore ad €.5.000,00 annui, non ci si potrà avvalere dei sistemi bancari come home banking o remote banking o postale ma ci si dovrà avvalere unicamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Nel caso si volesse compensare il credito IVA di importo superiore ad €.5.000,00, stante la condizione di previo invio della DR IVA, è stato previsto che il Modello IVA 2014, relativo al 2013, potrà essere presentato in forma autonoma a partire dal 1° di febbraio 2014, conseguentemente non sarà possibile effettuare compensazioni in F24 di importo superiore ad €.5.000,00 annui prima del 16.03.2014.

Nel caso in cui il contribuente decida di inviare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio 2014 sarà anche escluso dall'obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA annuale.

Si ricorda inoltre che per i soli crediti da compensare in F24 di importo annuo superiore a €.15.000,00 è prevista la necessità di apporre il **visto di conformità, da parte di un professionista abilitato**, sulla dichiarazione IVA, o in alternativa la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di coloro che sottoscrivono la Relazione di revisione.

E' di tutta evidenza che coloro che fossero interessati all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a €. 5.000,00 dovranno necessariamente attivarsi per consegnare tutto quanto necessario per l'invio della Dichiarazione IVA quanto prima, al fine di poter procedere tempestivamente alla disponibilità del credito. Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario in ragione dell'anticipazione della compilazione della DR IVA e dell'eventuale apposizione del relativo visto.

[Torna all'indice](#)



COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA PRESENTAZIONE 28.02.2014

I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA sono tutti i **titolari di partita IVA**, ancorché non abbiano effettuato nell'anno operazioni imponibili, **ad eccezione di:**

- ⇒ persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno cui si riferisce la comunicazione, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- ⇒ soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all' art. 10, inclusi i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all' art. 36 bis;
- ⇒ imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
- ⇒ produttori agricoli esonerati;
- ⇒ esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72;
- ⇒ associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che applicano il regime di cui alla Legge n. 398/91;
- ⇒ soggetti di cui all'art. 74 TUIR (editoria, rottami, scarti e avanzi, giochi, intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.);
- ⇒ soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- ⇒ soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito comunitario, che si siano identificati ai fini dell' IVA nel territorio dello stato con le modalità previste dall'art. 74 – quinquies;
- ⇒ soggetti passivi d'imposta residenti in altri stati membri della U.E. nell'ipotesi in cui abbiano nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato di cui all'art. 44, comma 3 secondo periodo del D.L. n. 331/1993 e abbiano effettuato solo operazioni esenti, non imponibili, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell' imposta;
- ⇒ **Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i c.d. "nuovi minimi";**
- ⇒ Soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio 2014.

La comunicazione deve essere presentata a prescindere dall'esonero dalle liquidazioni periodiche (ad esempio, da parte dei soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive).

I soggetti c.d. "trimestrali speciali" (coloro che effettuano servizi al pubblico, esercenti arti e professioni sanitarie, distributori di carburante ed autotrasportatori c/terzi iscritti all'albo, contratti di subfornitura ex L.192/98) dovranno indicare i dati relativi alle **operazioni effettuate nell'anno solare 2013**, prescindendo dalle modalità utilizzate per effettuare le liquidazioni periodiche.

Ai soli fini della Comunicazione IVA 2014 i dati relativi alle liquidazioni effettuate nell'anno solare devono essere riportate **senza tenere conto delle operazioni di rettifica o di conguaglio derivanti**, ad esempio, dalla determinazione del pro-rata di detraibilità, della ventilazione dei corrispettivi, ecc.

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

Gli enti e le società che si sono avvalsi, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, della procedura di liquidazione **dell'IVA di GRUPPO** di cui all' ultimo comma dell' art. 73, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell' art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero della presentazione della comunicazione dati Iva, i dati di quest'ultima attività non devono essere ricompresi nella comunicazione dati.



DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE:

- copia dei prospetti riepilogativi IVA mensili / trimestrali così come risultanti dai registri IVA;
- copia del prospetto riepilogativo annuale IVA, così come risultante dai progressivi memorizzati, corredato degli elenchi contenenti le seguenti operazioni:
- **Fotocopia delle fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2013 con le relative schede contabili; compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, indicando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).**

Per le **OPERAZIONI ATTIVE:**

- ✓ operazioni imponibili al netto di IVA;
- ✓ operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, regime del margine, ecc.);
- ✓ operazioni esenti (art. 10);
- ✓ cessioni intracomunitarie di beni;
- ✓ prestazioni di servizi non soggette di cui all'articolo 7-ter effettuate verso soggetti Iva comunitari;
- ✓ cessioni nei confronti di San Marino e Città del Vaticano;

Per le **OPERAZIONI PASSIVE:**

- ✓ operazioni imponibili al netto dell'IVA;
- ✓ operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.);
- ✓ importazioni con separata indicazione di quelle relative a rottami e altri materiali di recupero;
- ✓ acquisti registrati con il meccanismo del reverse-charge (rottami e altri materiali di recupero, subappalti nel settore edile, acquisto di immobili strumentali);
- ✓ operazioni esenti (art. 10);
- ✓ acquisti intracomunitari con indicazione separata degli acquisti di beni dalle prestazioni di servizi;
- ✓ acquisti da San Marino e Città del Vaticano;

Andranno inoltre allegate:

- **copia delle liquidazioni periodiche** (corredate dei relativi modelli F24 completi di ricevuta di invio telematico e degli eventuali ravvedimenti operosi effettuati) da cui si possa evincere:
 - ✓ L'IVA esigibile (IVA e debito);
 - ✓ L'IVA detratta (IVA a credito);
 - ✓ L'IVA dovuta o a credito;
- **copia dei modelli Intrastat CESSIONI e ACQUISTI** presentati per l'anno 2013, completi di relativa ricevuta.
- **bilancio contabile (saldo) di verifica al 31/12/2013, ancorché provvisorio.**

[Torna all'indice](#)

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2014 ANNUALITÀ 2013

Memo: Ricordiamo che il **16 marzo 2014** (17 marzo poiché la scadenza cade di domenica) scade il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno 2013.

Versamento Imposta a saldo IVA: è dovuta solo se di importo superiore a 10,33 euro, e può essere versata come di seguito specificato:

- ⇒ Soggetto che presenta la Dichiarazione IVA in via autonoma:
- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2014;
 - ✓ rateazione con maggiorazione del 0,33% mensile, applicato su ogni rata successiva alla prima, scadenti il 16 di ogni mese, l'ultima entro il 16 novembre 2014.
- ⇒ Soggetto che presenta la Dichiarazione IVA in via unificata (UNICO 2014):
- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2014;
 - ✓ versamento in un'unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO 2014 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
 - ✓ rateazione dal 16 marzo 2014 con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
 - ✓ rateazione dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO 2014, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2014 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Rammentiamo che **sono tenuti alla presentazione "in via autonoma" della dichiarazione I.V.A.:**

- ✓ I soggetti, diversi dalle persone fisiche, (ad es. le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES) con **periodo di imposta NON coincidente con l'anno solare;**
- ✓ Le società controllanti e le società controllate, che effettuano la liquidazione **IVA di gruppo** ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- ✓ **I curatori fallimentari e i commissari liquidatori;**
- ✓ Venditori porta a porta;
- ✓ Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- ✓ **I soggetti risultanti da operazioni straordinarie (fusioni, incorporazioni, scissioni) tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti;**
- ✓ I soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell' art. 35 ter;
- ✓ **Coloro che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale** (articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78);
- ✓ I soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA**DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- Eventuali variazioni intervenute nei dati anagrafici personali e/o dell'azienda con relativa documentazione attestante la variazione.
- Riepilogo annuale e mensile (o trimestrale) delle operazioni di vendita e di acquisto distinto come segue:

**VENDITE**

- ✓ Operazioni con applicazione del **reverse charge**:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art.74 comma 7 e 8** D.P.R. 633/72 (es. cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi);
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 DPR 633/72;
 - 3) **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**;
- ✓ **Operazioni ex art. 74 comma 1 lett. c** (commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri e relativi supporti integrativi) con applicazione delle "rese forfettarie";
- ✓ **Cessioni** di beni alla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti-privati domiciliati o residenti fuori della Comunità europea**, ai sensi dell'art. 38-quater;
- ✓ **Operazioni imponibili** distinte per aliquote;
- ✓ **Operazioni esenti art.10** D.P.R. 633/72 (con distinta indicazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art.10 n°27-quinques, ad esempio cessione autovetture acquistate con I.V.A. indetraibile);
- ✓ **Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993)
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** (prestazione di servizi e/o cessione di beni);
- ✓ **Operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi** rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse art.6 comma 5 D.P.R. 633/72 (**effettuate nei confronti dello Stato ed altri Enti Pubblici**), e relativa movimentazione periodica così come inclusa nelle liquidazioni periodiche I.V.A., ed operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi per l'applicazione dell'I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 83/2012;
- ✓ **Operazioni non imponibili art.8 1^ comma lettere a) e b), artt.8 bis e 9 D.P.R. 633/72;**
- ✓ **Operazioni relative alle operazioni intracomunitarie** artt.41, e 58 Legge 427/93;
- ✓ **Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art.21,comma 6bis. Tali operazioni, a partire dal 1/01/2013, concorrono alla formazione del Volume d'affari.**
- ✓ **Operazioni non imponibili ex art.8 comma 1 lettera c (dichiarazioni di intento);**
- ✓ **Operazioni relative alle cessioni di beni usati** di cui all' art. 36 D.L. 41/95;

A C Q U I S T I

- ✓ Acquisti **imponibili distinti per aliquote** con separata indicazione degli acquisti all'interno di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero);
- ✓ Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti **autofatturati ai sensi dell'art. 17** comma 3 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti** di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Estrazione di beni da depositi Iva** (art.50-bis, comma 6 D.L. 331/93);
- ✓ Acquisti **intracomunitari imponibili distinti per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero);
- ✓ **Importazioni imponibili** distinte per aliquote con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero).
- ✓ **Acquisti effettuati con utilizzo del plafond**, con separata indicazione degli acquisti intracomunitari e delle Importazioni effettuate;
- ✓ **Acquisti non imponibili** (triangolazioni extra CEE) art. 8 1^ comma lettera a) D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari non imponibili** (triangolazioni CEE) art.38 Legge 427/93;
- ✓ **Acquisti esenti art.10** D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari esenti** art.10 D.P.R. 633/72;



- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Separata indicazione degli Acquisti effettuati da soggetti che hanno adottato il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);**
- ✓ **Separata indicazione degli acquisti per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione SUPERIORE AL 50% (COMPILARE ALLEGATO C);**
- ✓ Importazioni per le quali **non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72 (operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette);



Nel caso in cui le importazioni siano state registrate utilizzando la stessa causale/codice I.V.A. delle operazioni imponibili italiane è necessario allegare le fotocopie delle bolle doganali o prospetto riepilogativo dal quale si possano individuare le differenti operazioni; in ogni caso è consigliabile, per il futuro, creare causali distinte per le importazioni.

Inoltre occorre fornire:

- Fotocopia delle **fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili** (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2013 con le relative schede contabili;
- **Fotocopia della fattura di acquisto relativa alle autovetture cedute nel corso del 2013;**
- **Prospetti liquidazioni IVA mensili o trimestrali;**
- **Copia Comunicazione IVA anno 2013 se redatta autonomamente;**
- **Copia dei versamenti IVA (mod.F24) effettuati nel corso dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, indicazione degli interessi applicati (1%) su ciascun versamento;**
- **Copia modelli di versamento F24 ove si è utilizzato in compensazione su tributi, contributi, ecc. il credito IVA emerso al 31/12/2012 (con codice tributo 6099) o, per i soggetti aventi diritto al rimborso infrannuale, quello formato nei primi 3 trimestri del 2013;**
- **Copia versamenti a seguito di ravvedimento ai sensi dell'art.13/D.L.472 con separata indicazione degli interessi applicati su ciascun versamento;**
- **Copia bilancio di verifica (saldi contabili) anche provvisorio al 31/12/2013;**
- **Mastri contabili dei conti: acquisti destinati alla rivendita, canoni di leasing (eventuale copia del contratto di leasing, se non ancora consegnato allo studio), noleggi passivi, affitti passivi.**
- Nel caso di **operazioni attive o passive con S. Marino o Città del Vaticano** copia fatture emesse e fatture ricevute.
- **Copia istanza di rimborso/compensazione ex art.38-bis DPR 633/72 (rimborsi IVA infrannuali);**
- **Copia dichiarazioni di intento emesse/ricevute e relative comunicazioni telematiche;**
- Nel caso di **effettuazione nel corso del 2013 di operazioni intracomunitarie** (acquisto o vendite) allegare **copie dei modelli INTRA** spediti o consegnati alle competenti Dogane.

RETTIFICA DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

La norma prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione di tali beni e servizi. Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare in dichiarazione, si allega il **prospetto A da RENDERE COMPILATO.**

**PLAFOND**

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, e che pertanto possono acquistare beni e servizi – esclusi gli immobili – senza pagamento di imposta, **sono pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato B) DA RENDERE COMPILATO**, di cui di seguito riportiamo le istruzioni.

QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del dpr 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righe distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righe da **VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2013;
- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2013.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2013 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;

Si evidenzia che le **operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies**, DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, **non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale**. Di conseguenza a colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2013;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2013.

AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2013 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2013, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2013.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2013 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.



Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2013, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF12.

MEMO: Ricordiamo che in caso di operazioni triangolari (siano esse all'esportazione che intracomunitarie) per il primo cedente (ITA1) ed effettivo esportatore si genera un plafond "libero", pari all'ammontare delle operazioni fatturate al cessionario italiano, rientrando nella regola generale, per il cessionario italiano (ITA2) invece si origina un duplice plafond:

- 1) Libero per la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (mark up);
- 2) Vincolato per l'ammontare del prezzo pagato al cedente italiano (ITA1).

Il plafond vincolato è utilizzabile solo per l'acquisto in sospensione di imposta di beni che siano ceduti nella UE o esportati nel loro stato originario entro 6 mesi dall'acquisto.

CONTRIBUENTI "NUOVI MINIMI"

Ricordiamo che le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità **sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA 2014 in quanto non soggetti passivi di imposta.**

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

A tal fine si ricorda che il **Rigo VA 14** è stato ridenominato "Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27 del decreto legge n.98 del 2011" **così detti "Nuovi minimi**, il rigo è riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione iva prima di aderire al regime disciplinato dal sopracitato art.27.

In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime. Nel **campo 2** deve essere indicato l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta, operata ai sensi dell'articolo 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale.

Tutti i soggetti sono pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato C) di cui si allega copia.

QUADRO VE



Nella sezione 2 è stata implementata con l'introduzione del **rigo VE23** riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Conseguentemente i righe della sezione 3 sono stati rinumerati.



Nella sezione 4, **rigo VE36**, è stato eliminato il campo riservato all'esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell'articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.



Il **rigo VE39** è stato ridenominato "Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies". A partire dal 1° gennaio 2013 le predette operazioni concorrono alla determinazione del volume d'affari.

Ricordiamo che:

nel **Rigo VE39** devono essere indicate le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari.

nel **Rigo VE34 campo 5** dove devono essere indicate le cessioni di fabbricati o le porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art.17, comma 6, lettera a), ossia per le quali trova applicazione il reverse charge.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

QUADRO VF



Nella sezione 1 è stata implementata con l'introduzione del **rigo VF12** riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Conseguentemente i successivi righe della sezione 1 e i righe della sezione 2 sono stati rinumerati.



Nella sezione 1, rigo VF20, è stato eliminato il campo riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all'articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.

E' bene ricordare che:

- **Il Rigo VF34 campo 7** è riservato all'indicazione delle **operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 effettuate verso soggetti Iva non comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).**
- **La casella 2 del Rigo VF53** deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. La casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

QUADRO VT

In seguito all'istituzione del quadro VT è necessario suddividere le operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e titolari di partita I.V.A. ripartendo le prime in base alla regione di esercizio dell' attività (a nulla rilevando il domicilio del cliente!).

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' allegato D).


RIPRODUZIONE VIETATA

**QUADRO VL**

Nella sezione 2, rigo VL8, è stato inserito il campo 2 denominato "di cui credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio". Il nuovo campo è riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'articolo 73, per l'indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall'ufficio, che non può essere trasferito al gruppo IVA.

Si ricorda che **nel rigo VL 40 deve essere indicato**, nei casi di utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato.

QUADRO VX

 **Si ricorda che a seguito della soppressione del quadro VR, il rigo VX4 "Importo di cui si richiede il rimborso", è stato implementato con la previsione di nuovi cambi per richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale e di fornire le informazioni necessarie per l'erogazione del rimborso.**

QUADRO VO

Nella sezione 1, rigo VO10, è stata prevista una nuova casella a seguito **dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea, a partire dal 1° luglio 2013**. Nella sezione 2, righe VO23 e VO24, sono state soppresse le caselle relative alle opzioni di cui all'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, non esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013.

[Torna all'indice](#)

VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.

Con l'occasione ricordiamo la necessità di procedere al controllo del volume d'affari dell'anno 2013 al fine di verificare la corretta periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA per l'anno 2014.

I limiti per applicare le liquidazioni con cadenza trimestrale o mensile sono i seguenti:

ATTIVITA'	TRIMESTRALE	MENSILE
Prestazione di servizi	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Professionisti	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Altre attività	Fino a Euro 700.000,00	Oltre a Euro 700.000,00

[Torna all'indice](#)

PERIODICITA' INTRA

Si ricorda che dal 01.01.2010 anche le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti comunitari devono essere riepilogate nei modelli INTRASTAT e che la presentazione dei modelli INTRASTAT potrà avvenire solo per via telematica.



Ai sensi dell'art. 1 del DM 22.2.2010, i **soggetti passivi IVA** devono presentare gli elenchi riepilogativi Intra con riferimento alle seguenti **operazioni intracomunitarie**:

Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE	1) cessioni intracomunitarie di beni 2) prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinqies, DPR n. 633/72
Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE	1) acquisti intracomunitari di beni 2) prestazioni di servizi c.d. "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il **giorno 25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

La periodicità, individuata in base al volume delle operazioni, può essere:

TRIMESTRALE	soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.
MENSILE	soggetti che non si trovano nelle predette condizioni.

[Torna all'indice](#)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.



ALLEGATI

Allegato A

RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART.19-BIS2)

<i>Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)</i>	
<i>Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)</i>	
<i>Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)</i>	
<i>Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)</i>	
TOTALE DELLE RETTIFICHE	

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato B**

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012	
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRA	ALL'IMPORT	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI
GEN						
FEB						
MAR						
APR						
MAG						
GIU						
LUG						
AGO						
SET						
OTT						
NOV						
DIC						
TOTALE						
PLAFOND DISPONIBILE AL 01 GENNAIO 2013						
Metodo adottato per determinazione del Plafond (barrare la casella)			2 Solare <input type="checkbox"/>		3 Mensile <input type="checkbox"/>	

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato C**

VA2	Indicare codice d'attività svolta	
VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
	Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti di apparecchiature	
	Servizi di gestione	

VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond	
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie
	Cessioni verso San Marino	
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi - di cui all'art. 32 bis D.L. 83/2012	
	€.	
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	
	€.	

VF25	Acquisti intracomunitari	Imponibile	Imposta	
	Importazioni	Imponibile	Imposta	
	Acquisti da San Marino	Imponibile	Imposta	
VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni			
	Totale acquisti ed importazioni dei beni ammortizzabili (p.es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.)	Totale acquisti beni strumentali non ammortizzabili (p.es. terreni, locazioni,...)	Totale beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di servizi (p.es. materie prime, semilavorati, sussidiarie, ecc.)	Totale altri acquisti e importazioni (p.es. spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.)
	€.	€.	€.	€.

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato D**

		Totale operazioni imponibili	€	Totale imposta	€
VT1	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita iva	Operazioni imponibili verso consumatori finali	€	Imposta	€
		Operazioni imponibili verso soggetti iva	€	Imposta	€

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	€	€
VT3	Basilicata	€	€
VT4	Bolzano	€	€
VT5	Calabria	€	€
VT6	Campania	€	€
VT7	Emilia Romagna	€	€
VT8	Friuli Venezia Giulia	€	€
VT9	Lazio	€	€
VT10	Liguria	€	€
VT11	Lombardia	€	€
VT12	Marche	€	€
VT13	Molise	€	€
VT14	Piemonte	€	€
VT15	Puglia	€	€
VT16	Sardegna	€	€
VT17	Sicilia	€	€
VT18	Toscana	€	€
VT19	Trento	€	€
VT20	Umbria	€	€
VT21	Valle D'Aosta	€	€
VT22	Veneto	€	€

Data, _____

Timbro e firma

N.B.: GLI IMPORTI DA INDICARE NEI RIGHI DA VT2 A VT22 DEVONO ESSERE RIPARTITI IN BASE A DIVERSI LUOGHI DI ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'.

[Torna all'indice](#)